



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo "Rita Levi Montalcini"

Via Mazzini, 24 - 20064 GORGONZOLA (MI) - Tel. 02/95.13.005
E-mail miic8bf00g@istruzione.it - miic8bf00g@pec.istruzione.it
www.icmontalcinigorgonzola.edu.it

CM MIIC8BF00G - CF 91546550152 - CU UF2SHX



Al DSGA

Al personale di segreteria

Alla docente Coordinatrice della scuola d'Infanzia

All'Albo on line/Amministrazione Trasparente

Oggetto: Deroga nomine supplenti dal primo giorno di assenza- Scuola dell'Infanzia

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il comma 333 dell'art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 per cui, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per il primo giorno di assenza del personale docente;

CONSIDERATO che la Legge 190/2014, nel disporre il divieto di conferimento delle supplenze per i primi sette giorni, precisa che debbono restare ferme "la tutela e la garanzia dell'offerta formativa", facendo obbligo al dirigente scolastico di assicurare sia l'erogazione che la qualità dell'offerta formativa per la classe in oggetto;

VISTA la nota prot. 2116 del 30.09.2015 del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR;

CONSIDERATA l'impossibilità di sostituire il personale assente della Scuola dell'Infanzia con personale libero dal servizio da momento che non c'è alcun docente di quest'ordine di scuola che abbia ore di potenziamento o a disposizione;

VERIFICATA l'impossibilità di assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico senza la sostituzione del docente assente;

CONSIDERATO che l'offerta formativa, nel caso in oggetto, può essere tutelata e garantita solo attraverso la sostituzione del docente assente con altro docente che assicuri il medesimo insegnamento, in modo da garantire l'offerta formativa programmata;

CONSIDERATA la necessità di garantire, oltre che l'offerta formativa, anche la sicurezza delle persone, ai sensi delle norme su prevenzione e protezione dai rischi;

DETERMINA

di autorizzare il DSGA ed il personale di segreteria incaricato a procedere alla nomina del supplente della scuola dell'Infanzia anche il primo giorno di assenza del docente, alle condizioni di seguito indicate:

- Qualora l'orario del docente assente in quel giorno non sia inferiore alle tre ore di lezione;
- Qualora in quelle ore non vi siano docenti a disposizione;
- Qualora non vi siano docenti disponibili ad effettuare ore eccedenti;
- Qualora la docente coordinatrice dell'Infanzia, e/o il dirigente scolastico e/o i suoi collaboratori comunichino che è impossibile sostituire l'assente in altro modo e che è improponibile, per motivi di sicurezza, in base al numero degli alunni interessati, accorpare due sezioni o suddividere gli alunni nelle altre sezioni;

Firmato digitalmente da CARMELA VALENTI

- Qualora seppur presente in classe l'insegnante di sostegno, la tipologia di handicap è di tale particolare gravità e con necessità continua di controllo della persona, da non consentire alcuna contemporanea gestione della classe.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Carmela Valenti

*Documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e
norme collegate*

MIIC8BF00G - AJYNWU6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003471 - 08/09/2025 - I.1 - U